

OGGETTO: Palio 16 Agosto 2003 – Procedimento a carico del fantino della Contrada della Lupa, Alessandro Chiti detto Voragine.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 164 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada della Lupa, Alessandro Chiti detto Voragine, rilevate in occasione del Palio del 16 Agosto 2003 che integralmente si scrivono:

“Prot. n. 50892

Ord. N. 164

Palio del 16 Agosto 2003 – Procedimento a carico del fantino della Contrada della Lupa – Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che dalla Relazione dei Deputati della Festa, dalla Relazione degli Ispettori della Pista e dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio emerge che il fantino della Contrada della Lupa, Alessandro Chiti detto Voragine, nelle fasi precedenti la mossa e nonostante i ripetuti inviti del Mossiere, ha tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dall'art. 64 comma 1 del Regolamento per il Palio;

Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;

PROPONE

- *Di sanzionare il fantino della Contrada della Lupa, Alessandro Chiti detto Voragine, così come previsto dall'art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nelle fasi precedenti la mossa, nonostante i ripetuti inviti del Mossiere, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dall'art. 64 comma 1 del Regolamento per il Palio;*
- *Di notificare, come previsto dall'art. 99, 2° comma, le presenti proposte di sanzione al fantino della Contrada della Lupa, Alessandro Chiti detto Voragine, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell'art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive”.*

Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Contrada della Lupa, Alessandro Chiti detto Voragine in data 30 Ottobre 2003;

Preso atto che il fantino ha presentato memorie difensive in data 10 Novembre 2003;

Rilevato che nelle memorie presentate il fantino precisa che:

“E' [...] necessario evidenziare la carenza nella proposta dell'Assessore Delegato di una corretta analisi logica degli elementi di giudizio. Il fatto di non comparire nella Relazione del Mossiere ha infatti costretto l'Assessore ad una determinazione dalla quale non è dato neppure comprendere quale sia stata la specifica violazione dell'art.64 del Regolamento. Da un punto di vista strettamente formale, solo dalla Relazione dei Deputati della Festa viene fatto riferimento ai

richiami ufficiali comminati dal Mossiere ad alcuni fantini, tra i quali anch'io stesso, in veste di quello della Lupa. Per quanto i Deputati abbiano sentito, ciò non può di costituire esclusivo elemento di valutazione, difettando altrimenti della Relazione del Mossiere, attraverso la quale, fra l'altro, deve essere letto il filmato ufficiale. La Relazione degli Ispettori di Pista, invece, più correttamente, rimanda proprio alla relazione del Mossiere, quale esclusivo titolare dello strumento disciplinare del "richiamo". Nel mosaico costituito dagli elementi di giudizio forniti all'Assessore, deve senza dubbio riconoscersi una qualità privilegiata a tale ultimo documento. L'Assenza di qualsiasi riferimento al sottoscritto in detto documento deve assumere un preciso significato, che invece non è stato colto, tanto più se connesso alla visione del filmato ed alle considerazioni che seguono.

Durante i concitati momenti nei quali il Mossiere ha richiamato il sottoscritto, si verificavano infatti quelle situazioni di pericolo e confusione, che hanno caratterizzato la mossa nella passata Carriera.

I cavalli Amoroso (Nicchio - Atzeni) e Artù Valoroso (Torre - Pusceddu), soggetti entrambi esordienti, già durante le prove avevano manifestato chiari problemi tra i canapi. Per il Palio, essi, rispettivamente al 3° e 4° posto, e ciò immediatamente precedenti lo scrivente (5° posto) hanno lungamente messo a serio rischio e pericolo tutti gli altri partecipanti, causa il loro continuo scalciare, soprattutto da parte del cavallo Artù Valoroso, di posto proprio accanto al sottoscritto. Tale fatto mi ha costretto più volte ad allontanarmi dal mio posto per mettere al sicuro il mio cavallo da quello che, a tratti, era un vero e proprio parapiglia, causato dai due cavalli sopra citati. Tale condotta non può essere valutata come rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 64 del Regolamento, ove si consideri la prevalente necessità di garantire l'integrità dell'animale, cui il fantino è chiamato, primo fra tutti, e l'assoluta certezza che in quei momenti non veniva ostacolata la partenza, come quando erano ancora fuori dai canapi ben quattro contrade. [...] Analizzando in particolare il primo richiamo ufficiale è facile osservare che quanto accaduto non è dipeso dalla condotta del sottoscritto. Infatti, dapprima si verificava il solito parapiglia tra i due esordienti e poi uno schiacciamento verso il basso da parte del cavallo Altoprato (ormai a tutti noto per simili comportamenti), che addirittura costringeva il Nicchio e l'Aquila ad uscire dall'ordine, tanta era la morsa. [...]. Ed infatti lo stesso Mossiere chiedeva ripetutamente ai fantini di far posto alla Lupa, obbligata al secondo canape da un massacrante "pigia-pigia"..."

Nell'esame degli atti, al fine delle proposte di ammonizione di sanzioni, l'Assessore Delegato ha a disposizione non solo la relazione del Mossiere, ma anche i filmati della mossa, dai quali si evince come il comportamento tenuto sia stato tale da contravvenire in varie fasi al regolamento del palio. Non vengono comunque applicate le sanzioni verbali del Mossiere in quanto egli stesso nella propria relazione fa intendere di non aver voluto irrorare una sanzione come specificato del resto nella riunione della segnature la mattina del 16 agosto alla presenza dei capitani e dei fantini. Resta comunque il fatto che per stessa ammissione del Chiti il Mossiere lo richiama addirittura annotandone la sanzione. Il fatto che nella relazione il comportamento del Chiti sia generalmente assimilato a quello di altri fantini costituisce di per sé elemento probatorio per le violazioni contestate.

Il fatto poi di addebitare ad altrui comportamenti la violazione del regolamento e la irrequietezza di altri soggetti non costituisce elemento di attenuante al di là di quanto considerato dall'assessore delegato che ha già considerato la relazione del mossiere nella sua globalità, non applicando una sommatoria delle sanzioni ma ricostruendo la dinamica della mossa. Nel caso infatti in cui fosse stato seguito un metro quasi aritmetico, non sfuggirà al Chiti che la proposta di sanzione si sarebbe dovuta basare sui due richiami comminati, al di là delle riflessioni postume del mossiere.

Dato atto delle considerazioni di cui sopra, si ritiene di confermare la sanzione proposta dall'Assessore Delegato;

Visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Staff del Sindaco in relazione alla procedura amministrativa preliminare all'atto di Giunta;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di infliggere al fantino della Contrada della Lupa, Alessandro Chiti detto Voragine, per i fatti relativi al Palio del 16 Agosto 2003, così come previsto dall'art.99 del Regolamento per il Palio, la sanzione della "ammonizione", per avere, nelle fasi precedenti la mossa, nonostante i ripetuti inviti del Mossiere, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dall'art. 64 comma 1 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n.164/2003 dell'Assessore Delegato;
2. di notificare la presente deliberazione al fantino della Contrada della Lupa, Alessandro Chiti detto Voragine, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per il Palio.;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.